



Nota sintetica delle norme d'interesse dei Comuni introdotte dalla commissione bilancio della Camera al d.l. 73 sostegni bis

Premessa

La commissione bilancio della Camera ha approvato il 9 luglio u.s. il d.l. 73 cd sostegni bis che dal 12 luglio è all'esame dell'Assemblea.

Tra le novità introdotte si segnalano le seguenti:

✓ *Esenzione IMU in favore dei proprietari locatori (Art. 4 bis)*

E' stato approvato un emendamento, che esenta dall'IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una **convalida di sfratto per morosità** entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima **esenzione IMU per il 2021** si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al **rimborso della prima rata pagata per il 2021**.

Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate è istituito un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge con decreto ministero Interno previa Intesa in Conferenza Stato Città sono definiti criteri e modalità di riparto del fondo.

✓ *Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi (Art. 6-bis)*

Approvato un emendamento che prevede che, per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.

✓ *Fondo rilancio attrattività turistica (Art. 7, comma 6 bis)*

Viene incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2021 il **Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte**, di cui un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO.

✓ ***Differimento della TARI (Art. 9 bis, comma 1)***

E' stato approvato l'emendamento che **proroga** dal 30 giugno **al 31 luglio 2021** il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021.

✓ ***Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario (Art. 52 bis)***

L'articolo introdotto riguarda il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (comma 1) e della procedura per l'assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 2).

In particolare, con la modifica introdotta dal comma 1, sono ammessi al riparto dei 10 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2021 (co. 843) gli enti in dissesto i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del TUEL alla data del 1° gennaio 2021. Il comma 843 destinava originariamente tali risorse ai soli enti in stato di dissesto i cui organi fossero stati invece sciolti alla data del 15 giugno 2020 come riportati nell'allegato B del DM 19/10/2020 del Ministero dell'interno.

Il **comma 2** reca una opportuna semplificazione della procedura per l'assegnazione dei **contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, prevista dai commi 139-148 della legge n. 145/2018.

Va in premessa osservato che la norma contiene un **errato riferimento al "secondo periodo" del comma 141 anziché al "terzo periodo"**. **Il secondo periodo definisce i criteri di carattere finanziario da adottare in sede di riparto nel caso di incapacienza del Fondo, che rimangono pertanto invariati. Il refuso è stato già segnalato alle commissioni competenti e verrà opportunamente corretto in fase di conversione.**

La norma sospende, fino alla definizione di apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, la verifica dei requisiti relativi all'obbligo di adozione, da parte dell'ente beneficiario, del piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) e del "piano urbanistico attuativo" (PUA), in assenza dei quali era prevista una riduzione pari al 5% delle risorse assegnate. Tali requisiti hanno complicato la fase di richiesta e allungato le procedure di assegnazione, in particolare il PUA non sempre identificabile alla luce delle diverse disposizioni urbanistiche regionali, tanto da farne richiedere da più parti l'abolizione (ved. anche proposta ANCI specifica).

✓ ***Procedure di spesa del sostegno alimentare (Art. 53, comma 1 bis)***

Approvato un emendamento proposto dall'ANCI volto a **velocizzare le procedure di spesa** dei fondi (pari a 500 milioni di euro per il 2021) assegnati ai **comuni** per misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le medesime procedure previste nell'**Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658** del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.

Si segnala che il riparto del suddetto fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, è stato adottato con il **DM interno 24 giugno 2021**.

✓ ***Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario (Art. 54 bis)***

Viene previsto un **contributo di 5 milioni** di euro per l'anno 2021 in favore degli **enti di area vasta** in stato di **dissesto finanziario**. Le modalità di attuazione della norma, nonché i criteri di ripartizione del contributo, sono rinviati ad un **decreto del Ministro dell'interno** da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di conversione del decreto legge.

✓ ***Ristoro del maggiore disavanzo emergente con l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 (Art. 56)***

Viene incrementato di **ulteriori 160 milioni di euro il Fondo**, attualmente pari a 500 milioni, **destinato** alla **riduzione del disavanzo** eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di **contabilizzazione** delle anticipazioni concesse dallo Stato per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione nel Fondo anticipazioni di liquidità (**FAL**), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.4 del 2020.

E' stata altresì introdotta una norma che consente ai comuni di **ripiantare in dieci anni il maggior deficit** derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

✓ ***Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali (Art. 56-ter)***

E' stato introdotto un articolo con il quale si dispone che le aziende speciali e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano registrato un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possano evitare la messa in liquidazione in presenza di un piano di riequilibrio aziendale che comprovi il riequilibrio economico delle attività svolte.

✓ ***Misure in favore dei comuni fino a 3 mila abitanti per l'assistenza ai minori per cui sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare (Art. 56 quater)***

Approvato un emendamento riformulato che riprende un emendamento proposto dall'ANCI che, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di **3 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2021 e 2022**. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Per il riparto del Fondo tra i comuni beneficiari si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dello stesso.